

## LEGGE DI BILANCIO 2025

(L. 207 DEL 30.12.2024)

### MISURE SUL LAVORO, FAMIGLIE E POLITICHE SOCIALI

#### CONGEDO PARENTALE

ART. 1, CC. 217-218

Con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo o a un complesso di periodi compresi **entro il 6° anno di vita del bambino** – ovvero entro il 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento –, la misura dell’indennità per congedo parentale è **elevata all’80%** (anziché al 60%, già previsto per il 2° mese, e al 30%, già previsto per il 3° mese).

Tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre e concerne, nel limite di 2 mesi, i periodi di congedo successivi a un primo mese di congedo parentale.

Il nuovo elevamento non si applica per i casi in cui, per la madre o, rispettivamente, per il padre, il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31.12.2024; è fatto salvo, per i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato nel corso dell’anno 2024, l’elevamento all’80% per il 2° mese. Quest’ultimo elevamento è stato già riconosciuto dall’articolo 1, c. 179 L. 213/2023, e può essere ora fruito anche nel periodo successivo all’anno 2024; restano esclusi i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31.12.2023.

In conseguenza di tale disposizione, i periodi complessivamente fruibili con una indennità pari all’80% sono dunque elevati da 1 a 3 mesi (sempre in alternativa tra i genitori e fino al 6° anno summenzionato).